



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 11

Roma, 9 Marzo 2026



8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA. UN IMPEGNO CHE NON PUÒ ESAURIRSI IN UN GIORNO MA TUTTO L'ANNO

L'8 marzo non è una ricorrenza da celebrare con leggerezza, ma un momento di consapevolezza. È il giorno in cui ricordiamo le battaglie che hanno permesso alle donne di conquistare, libertà e diritti fondamentali, e allo stesso tempo non vanno sottaciute le discriminazioni e le violenze che, ancora oggi, continuano a colpire le donne in Italia e nel mondo. Per il SIAP, questa giornata significa rinnovare ogni giorno l'impegno a garantire libertà di scelta, pari opportunità nello studio e nel lavoro, tutele reali nella vita familiare e professionale, e soprattutto sicurezza. Significa costruire condizioni in cui nessuna donna debba rinunciare ai propri progetti o temere per la propria incolumità. L'8 marzo è un invito a proseguire con determinazione verso una società più giusta, in cui i diritti delle donne siano pienamente riconosciuti, rispettati e protetti. Le donne sono coraggiose. Non sempre il coraggio ha il volto di chi cerca i riflettori. Spesso è discreto, istintivo, radicato in un profondo senso del dovere. È il coraggio delle donne che ogni giorno, in mille modi diversi, tengono insieme il mondo. **Alessia, 37 anni è un Agente scelto della Questura di Reggio Emilia, dirigente sindacale SIAP è una di loro.** Anni fa, fuori servizio, si trovò davanti a una scena che avrebbe paralizzato chiunque, una donna in bilico su un cornicione all'ottavo piano, sospesa tra la vita e la morte, per trenta interminabili minuti. Alessia non ha usato la forza, ma la voce. Ha parlato, ascoltato, atteso. Ha trasformato la paura in fiducia, la disperazione in un appiglio. E quella donna oggi è viva. Alessia, però, si schermisce: "Ho soltanto compiuto il mio dovere". Ed è proprio questa naturalezza, questa assenza di eroismo di-

Sommario:

8 Marzo - Giornata internazionale dei diritti della donna. Un impegno che dura tutto l'anno 1

SIAP Anfp, bene rinnovi contrattuali, ma risorse scarse 2

Rinnovo Contratto 2025/2027 - Esito seduta tavolo tecnico 2

Richiesta di convocazione Tavolo dipartimentale ex Decreto Legislativo 81/08 3

Assenze per malattia e visite di controllo: cosa devono sapere gli operatori della Polizia di Stato 3

Sostituzione del Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio di Stato come autorità competente a ricevere e decidere il ricorso 4

Ferie non godute 5

TFS, la Corte costituzionale stoppa la decisione e mette il legislatore davanti alle sue responsabilità 5

COMUNICAZIONI INTERNE 6

è **OFF LINE** il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

SIAP CONVENZIONI

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

chiarato, che rende il suo gesto un simbolo potente del coraggio femminile, un coraggio che non si impone, ma sostiene; che non urla, ma salva. Per questo, **Alessia è stata premiata con il prestigioso riconoscimento di "Donna Coraggiosa 2026" nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.** Un tributo che non celebra solo un episodio, ma un modo di essere. Un modo tipicamente femminile di affrontare il mondo, con umanità, fermezza e delicatezza insieme.

⇒ **SIAP-ANFP, bene apertura dei rinnovi contrattuali, ma le risorse sono insufficienti.**



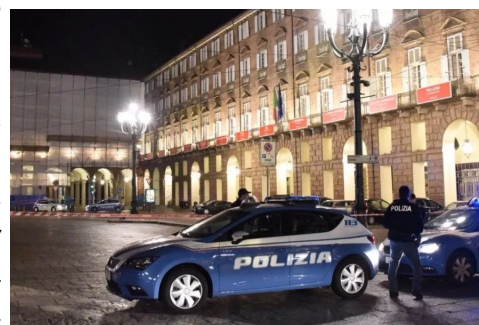
Il Siap e l'Anfp hanno accolto con favore la decisione del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, di riaprire la stagione dei rinnovi contrattuali per il comparto sicurezza e difesa, con un finanziamento dei tre cicli contrattuali per i trienni dal 2022 al 2030. Una scelta considerata positiva e coerente con l'impegno che il Governo assunse nel corso del confronto con i Sindacati di Polizia il 16 novembre del 2023. Come noto, il percorso dei rinnovi dei contratti di lavoro per poliziotti e militari, sono legati all'indice IPGAP - che non copre il divario inflattivo tra incrementi stipendiali e costo della vita. Inoltre, le risorse necessarie per le indennità di polizia, delle specialità e specializzazioni, che cadono nell'alveo della nostra Specificità sono scarse, così come quelle per au-

mentare il ristoro del costo orario delle ore di lavoro in straordinario. Tuttavia, Giuseppe Tiani ed Enzo Letizia nel sottolineare con determinazione, che le risorse previste restino ancora insufficienti rispetto alle reali necessità del personale. E hanno rivendicato misure finanziarie ad hoc per la specificità, anche attraverso una percentuale degli investimenti che il Governo dovrà fare in tema di Difesa, da dedicare al personale dei comparti sicurezza e difesa. All'apertura del negoziato tra Governo e Sindacato, il Siap e l'Anfp hanno sviluppato dalle risorse disponibili, la proiezione di un aumento medio ad oggi del 5,4% della retribuzione lorda, che per un agente alla qualifica iniziale si tradurrà in circa 76-77 euro mensili dal gennaio 2027, è giudicato troppo modesto per compensare la significativa perdita di potere d'acquisto accumulata nel tempo. I due segretari, inoltre, hanno evidenziato che gli stanziamenti attuali non permettono di valorizzare adeguatamente la professionalità degli operatori, né di colmare i divari che riguardano diverse indennità legate alle funzioni istituzionali svolte dal personale in uniforme e dalle Autorità di pubblica sicurezza. Per questo il SIAP e Anfp si aspettano che il Governo dia piena attuazione agli impegni assunti il 9 dicembre scorso sulla specificità del comparto, un principio riconosciuto dalla normativa vigente e considerato imprescindibile per chi opera quotidianamente in situazioni di particolare responsabilità e rischio. Il SIAP e l'Anfp ribadiscono infine che continueranno a sostenere, nelle sedi istituzionali e politiche, la necessità di rafforzare le risorse destinate al personale della sicurezza, affinché gli impegni presi non restino dichiarazioni di principio, ma trovino una concreta e tangibile realizzazione.

[CLICCA QUI](#)

⇒ **Rinnovo Contratto 2025/2027 - Esito seduta tavolo tecnico**

Nel corso dell'incontro del 4 marzo 2026 a Palazzo Vidoni, dedicato alla definizione delle risorse per il rinnovo contrattuale 2025-2027 del Comparto Sicurezza e Difesa, è emerso con chiarezza la necessità di un intervento economico e normativo più consistente rispetto a quanto finora previsto. Il SIAP ha ribadito che le risorse attualmente disponibili non sono adeguate: i 42 milioni destinati alla "specificità" della Polizia di Stato per il 2026 non colmano il divario accumulato negli anni e l'ipotesi di aumento medio di 2.480 euro lordi annui non consente di recuperare il potere d'acquisto, poiché le trattenute riducono significativamente il netto, lasciando agli agenti incrementi di soli 75-77 euro, che sono considerati insufficienti. Il SIAP ha sottolineato la necessità di rafforzare la parte fissa dello stipendio, le componenti pen-



sionabili e le indennità accessorie, con particolare attenzione al ruolo di base e gli ufficiali di polizia giudiziaria, richiamando l'urgenza di aprire il tavolo sulla previdenza dedicata, già annunciato ma non ancora avviato. È stato inoltre evidenziato che l'aumento del 5,4% previsto dal 1° gennaio 2027 non è allineato all'andamento reale dei prezzi, con l'inflazione in risalita e una conseguente ulteriore erosione del potere d'acquisto. Il SIAP ha richiamato anche l'impegno politico a destinare parte dell'aumento della spesa per la difesa, finalizzato al raggiungimento del 2% del PIL NATO, al personale, poiché ciò permetterebbe incrementi aggiuntivi sulle indennità nei tre anni. E' stata ripetuta la necessità di garantire maggiori tutele sindacali, introdurre un limite massimo all'orario di lavoro e intervenire sulle disparità retributive con le Forze a ordinamento militare, proponendo un correttivo tecnico al riordino e una più rapida progressione di carriera nei ruoli intermedi. In conclusione, il SIAP ha affermato che solo un intervento strutturale, adeguatamente finanziato e coerente con l'andamento economico reale può restituire piena dignità economica e professionale al personale che garantisce la sicurezza del Paese.

[CLICCA QUI](#)

⇒ **Richiesta di convocazione Tavolo dipartimentale ex Decreto Legislativo 81/2008**

Il percorso avviato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il Tavolo del Disagio e con i Tavoli provinciali rappresenta un passo importante nella tutela della salute psicosociale del personale. È riconosciuto che la maggior parte delle situazioni di disagio deriva da fattori esterni al lavoro, ma una parte, seppur minoritaria, è legata anche all'organizzazione del lavoro, considerando l'esposizione a eventi traumatici, turnazioni gravose, carenze di organico, responsabilità operative e pressione decisionale tipica dell'attività di polizia. L'art. 28 del D.lgs. 81/2008 impone la valutazione di tutti i rischi, incluso lo stress lavoro-correlato, e



tale valutazione è formalmente presente nei DVR della Polizia di Stato; tuttavia, a livello nazionale non risulta mai un esito che qualifichi il rischio come significativo, impedendo l'attivazione di misure organizzative o di sorveglianza sanitaria specifica. Questo dato impone una riflessione sull'adeguatezza delle metodologie adottate e sulla capacità degli indicatori attuali di cogliere le reali condizioni operative del personale. Le linee guida vigenti sembrano non considerare pienamente le peculiarità della funzione di polizia, con il rischio di neutralizzare il problema prima ancora di rilevarlo. Anche l'art. 48-bis del DPR 782/1985, che introduce uno strumento innovativo di sorveglianza sanitaria, non è integrato nel processo di valutazione del rischio organizzativo. Per affrontare correttamente la componente lavorativa del disagio, distinta ma complementare rispetto al Tavolo del Disagio, si richiede la convocazione del Tavolo dipartimentale ex D.lgs. 81/2008, fermo da qualche tempo, per approfondire la metodologia utilizzata nella

valutazione dello stress lavoro-correlato, la coerenza degli indicatori con la specificità dell'attività di polizia, la necessità di aggiornare le linee guida, il coordinamento con gli strumenti di sorveglianza sanitaria previsti dall'art. 48-bis e l'individuazione di eventuali interventi migliorativi nel quadro attuativo vigente.

[CLICCA QUI](#)

⇒ **Assenze per malattia e visite di controllo: cosa devono sapere gli operatori della Polizia di Stato**

Quando un operatore della Polizia di Stato si ammala, oltre al problema di salute nasce sempre il dubbio di rispettare correttamente le regole. La circolare DAGEP del 10 luglio 2023 chiarisce come si applica al personale della Polizia il decreto ministeriale 206/2017 sulle visite fiscali, lo stesso valido per tutti i dipendenti pubblici. In caso di malattia, il dipendente deve essere reperibile per eventuali controlli nelle fasce 10-12 e 17-19, tutti i giorni, compresi festivi e weekend. Per chi lavora con turni variabili, può sembrare una limitazione, ma la norma è rigida e non prevede deroghe di categoria. Le esenzioni dalla reperibilità sono poche e molto precise. La prima riguarda le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come chemioterapia.

pia, dialisi, radioterapia o trattamenti immunosoppressivi. La seconda riguarda le malattie riconosciute come causa di servizio, ma solo se la menomazione rientra nelle prime tre categorie della Tabella A del d.P.R. 834/1981 o nelle patologie della Tabella E. Non basta quindi il semplice riconoscimento della causa di servizio. La terza esenzione riguarda gli stati patologici collegati a un'invalidità pari o superiore al 67%, a condizione che ci sia un nesso diretto tra invalidità e malattia. Per gli operatori di Polizia questo significa organizzare le giornate di malattia rispettando le fasce di reperibilità, comunicare eventuali spostamenti per visite mediche o necessità urgenti, conservare la documentazione sanitaria utile a giustificare eventuali esenzioni ed essere consapevoli che le visite fiscali possono essere disposte anche più volte durante lo stesso periodo di malattia. Conoscere queste regole permette di affrontare la malattia senza ulteriori preoccupazioni. Tuttavia i dati dei controlli in generale mostrano che la differenza tra pubblico e privato è marcata: nel primo caso la possibilità di ricevere una visita sfiora il 10%, mentre nel secondo scende sotto il 5%, segno che la vigilanza si concentra soprattutto sui dipendenti della Pubblica Amministrazione. Nonostante l'uso di algoritmi per individuare i casi sospetti, l'80% delle visite conferma la prognosi del medico curante e solo l'1,4% porta a una riduzione dei giorni di malattia, indicando che gli abusi reali sono limitati. Anche sul fronte delle assenze durante le fasce di reperibilità emerge un quadro sfumato: solo lo 0,69% dei lavoratori viene sanzionato, ma oltre una visita su dieci registra l'assenza del dipendente, spesso poi giustificata. Nel complesso, i numeri suggeriscono che i controlli non servono tanto a scoprire irregolarità diffuse quanto a mantenere un equilibrio di fiducia e responsabilità, pur con una pressione più forte sul settore pubblico.

⇒ **È stato pubblicato nella G.U. del 19 febbraio 2026 il Decreto-Legge (c.d. decreto PNRR), che ha inciso sul d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 modificando l'istituto del Ricorso Straordinario. Sostituzione del Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio di Stato come autorità competente a ricevere e decidere il ricorso**

Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41/2026, interviene in modo mirato sul d.P.R. 1199/1971, trasformando profondamente l'istituto del ricorso straordinario. La modifica principale consiste nella sostituzione del Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio di Stato come autorità competente a ricevere e decidere il ricorso. Il titolo del Capo III viene, infatti, cambiato in



"Ricorso Straordinario", eliminando ogni riferimento al Capo dello Stato.

Le restanti norme procedurali rimangono sostanzialmente immutate: termini, modalità di presentazione, opposizione, eventuale trasposizione al TAR, istruttoria, parere della Sezione consultiva e regime della revocazione restano invariati. Nonostante l'apparente semplicità formale dell'intervento, la portata sostanziale è notevole. L'eliminazione del Presidente

della Repubblica dal procedimento fa venir meno quella tradizionale commistione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale che

aveva caratterizzato il ricorso straordinario sin dalla sua origine. Il rimedio assume così una fisionomia sempre più vicina alla giurisdizione amministrativa, anche alla luce delle precedenti riforme e della giurisprudenza che già ne aveva riconosciuto la natura "giudiziale", cioè intermedia ma tendenzialmente orientata verso la giurisdizione. La legge del 2009 aveva già reso vincolante il parere del Consiglio di Stato e consentito di sollevare questioni di costituzionalità; il codice del processo amministrativo aveva poi previsto l'ottemperanza e limitato l'ammissibilità del ricorso alle sole materie di giurisdizione amministrativa. Anche la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale avevano più volte rilevato la vicinanza dell'istituto alla funzione giurisdizionale, pur senza equipararlo del tutto al processo amministrativo. Le Adunanze Plenarie del 2024 avevano confermato questa impostazione. Il trasferimento della competenza decisoria al Presidente del Consiglio di Stato sembra completare questo percorso evolutivo, collocando il ricorso straordinario all'interno del sistema della giustizia amministrativa come rimedio atipico e in unico grado. Ciò potrebbe incidere sulla percezione dell'istituto, che potrebbe non essere più considerato un rimedio residuale o "minore", utilizzato soprattutto per sfruttare il termine più lungo di 120 giorni rispetto ai 60 del ricorso al TAR.

Tuttavia, permangono differenze significative rispetto al processo amministrativo, in particolare l'assenza di un'udienza e di un contraddittorio pieno, elementi che la riforma non ha modificato. In conclusione, la scomparsa del Capo dello Stato dal procedimento non è un semplice cambiamento nominale, ma un passaggio sistemico che potrebbe consolidare definitivamente la natura sostanzialmente giurisdizionale del ricorso straordinario, rafforzandolo come alternativa contenziosa al ricorso al TAR, pur mantenendo una struttura procedurale semplificata.

⇒ **Ferie non godute**

Nel pubblico impiego il contenzioso concernente le ferie non godute sta registrando una significativa accelerazione nella definizione, con un numero crescente di procedimenti chiusi in via anticipata e senza

necessità di sentenza. Nel solo 2025 risultano pubblicate circa 2.090 decisioni in materia, con orientamenti ormai consolidati che riconoscono il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva in assenza di una prova rigorosa da parte dell'amministrazione circa l'effettiva possibilità di fruire delle ferie maturate. È, infatti, stabilizzato il principio secondo cui l'onere di dimostrare di

aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie grava integralmente sul datore di lavoro pubblico; pertanto, in mancanza di tale dimostrazione, l'indennità economica matura automaticamente alla cessazione del rapporto. La Corte dei Conti qualifica come mala amministrazione la gestione disordinata o non programmata delle ferie che determina accumuli generalizzati di giorni non fruiti, evidenziando come tale situazione esponga l'ente a rilevanti rischi di contenzioso e possa integrare danno erariale qualora il pagamento dell'indennità derivi dall'inerzia datoriale nella programmazione o nella messa a disposizione dei periodi di fruizione. Per prevenire tali criticità, la Corte richiama le amministrazioni all'adozione di un sistema di gestione più rigoroso, che garantisca la fruizione annuale delle ferie maturate, salvo eccezioni motivate da specifiche situazioni personali o istituti come aspettative e congedi. Il datore di lavoro è tenuto a individuare i periodi nei quali le ferie possono essere richieste, anche mediante la definizione di limiti massimi, così da consentire ai dipendenti di programmare le assenze e presentare le relative richieste di autorizzazione. La programmazione non equivale all'autorizzazione, che deve essere comunque richiesta per le singole giornate, ma costituisce un'offerta formale che pone il dipendente nella condizione di esercitare il proprio diritto. I responsabili di servizio, con il supporto degli uffici del personale, sono obbligati a verificare la corretta pianificazione e fruizione delle ferie da parte di ciascun dipendente, segnalando eventuali inadempienze sia nella programmazione sia nella fruizione effettiva.

[CLICCA QUI](#)

⇒ **TFS, la Corte costituzionale stoppa la decisione e mette il legislatore davanti alle sue responsabilità**

La Corte costituzionale è tornata a occuparsi della disciplina sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, a seguito di tre ordinanze dei TAR Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. I giudici amministrativi dubitano della compatibilità delle norme che impongono il pagamento differito e rateizzato del TFS con l'articolo 36 della Costituzione, che tutela la giusta retribuzione, e, in due casi, anche con l'articolo 117 in relazione alla CEDU. Le disposizioni contestate sono quelle che prevedono un differimento di dodici mesi (poi ridotto a nove dal 2027 per i futuri pensionandi) per la liquidazione del TFS e la sua rateizzazione in una, due o tre annualità a seconda dell'importo. Secondo i TAR, questo sistema, ormai divenuto strutturale, compromette il diritto dei lavoratori a ricevere tempestivamente una componente della retribuzione differita. La Corte ricorda che aveva già segnalato i profili critici della disciplina con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, affermando che la dilazione del TFS è in contrasto con l'articolo 36 Cost., poiché la tempestività del pagamento è parte integrante della garanzia retributiva. Tuttavia, nel 2023 la Corte non aveva dichiarato l'illegittimità delle norme, rimettendo al legislatore il compito di intervenire, anche per evitare un impatto finanziario immediato e molto elevato. Nel frattempo il legislatore è intervenuto con due modifi-

SIAPInform@11

del 9 Marzo 2026**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Sede: Via Angelo Bagnoni, 78
00153 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

che: l'estensione ai lavoratori fragili del pagamento entro tre mesi e la riduzione da dodici a nove mesi del termine di liquidazione per chi maturerà i requisiti pensionistici dal 2027.



La Corte giudica però questi interventi troppo limitati e non idonei ad avviare un vero percorso di superamento del differimento e della rateizzazione. Pur ribadendo che l'attuale disciplina resta incompatibile con l'articolo 36 Cost., la Corte ritiene che una dichiarazione immediata di illegittimità produrrebbe effetti finanziari troppo gravosi, perché renderebbe subito esigibili tutti i TFS maturati. Per questo sceglie una soluzione intermedia: rinvia la trattazione delle questioni all'udienza del 14 gennaio 2027, dando al legislatore il tempo necessario per programmare una riforma organica e graduale che elimini i meccanismi dilatori e ristabilisca una tempistica coerente con la natura retributiva del TFS.

CLICCA QUI

Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI